II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/553 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

che accorda deroghe a Grecia, Spagna e Malta per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia

[notificata con il numero C(2021) 1937]

(I testi in lingua greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/2146 ([2]) della Commissione impone agli Stati membri di trasmettere statistiche annuali maggiormente disaggregate sul consumo energetico finale nell'industria.

(2) La Grecia, la Spagna e Malta hanno chiesto deroghe a tale prescrizione per determinate disaggregazioni e determinati anni di riferimento, in quanto dovrebbero modificare i loro metodi di raccolta dei dati, sviluppare nuovi studi e metodologie o trovare nuove fonti amministrative. Stando alle informazioni trasmesse alla Commissione, le richieste risultano giustificate, in quanto la raccolta di tali statistiche comporterebbe un onere eccessivo a carico dei rispondenti di quegli Stati membri.

(3) Le deroghe richieste dovrebbero essere accordate a Grecia, Spagna e Malta.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

([1]) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 43).

([3]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe di cui all'allegato sono accordate agli Stati membri ivi indicati.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica di Malta sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1099/2008

Stato membro: **Grecia**

Allegato A Punto (identificazione del prodotto)	Allegato B Punto (identificazione del settore industriale)	Periodo di deroga	Campo di applicazione della deroga
3.2, 3.1.13 3.4	7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3	1 anno	Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell'industria, per il gas e per il petrolio e i prodotti petroliferi.
3.5 (tranne 3.5.8.1 e 3.5.8.2)	7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3	2 anni	Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell'industria, per le energie rinnovabili e i rifiuti, ad eccezione dei biocarburanti solidi e dei biogas.
3.3.1	7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2	3 anni	Trasmissione degli elementi «Fabbricazione di pasta-carta» e «Altri prodotti di carta» per l'elettricità.

Stato membro: **Spagna**

Allegato A Punto (identificazione del prodotto)	Allegato B Punto (identificazione del settore industriale)	Periodo di deroga	Campo di applicazione della deroga
3	7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3	2 anni	Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell'industria, per il gas e per il petrolio e i prodotti petroliferi.

Stato membro: **Malta**

Allegato A Punto (identificazione del prodotto)	Allegato B Punto (identificazione del settore industriale)	Periodo di deroga	Campo di applicazione della deroga
3.3.1	7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2	1 anno	Trasmissione degli elementi «Produzione di alluminio» e «Altre industrie dei metalli non ferrosi» per l'elettricità.
3.4	7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3	3 anni	Trasmissione degli elementi «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche», «Fabbricazione di mobili» e «Altre attività manifatturiere» per il petrolio e i prodotti petroliferi.